

ID: 39440



Rossignoli
EROAS

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio XII

Prot. n. *45685*
Rif. prot. entrata n. 448; 39496/2016
Allegati n.

Roma, 20 MAG. 2016



All' ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
CONSIGLIO NAZIONALE
Via del Viminale n. 43
00184 - Roma

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della funzione pubblica
Corso Vittorio Emanuele II n.116
00186 - Roma

OGGETTO: rimborso tassa di iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

Si fa riferimento alla nota n. 4733/15 del 22/12/2015, successivamente sollecitata con nota n. 1703/16 del 29/4/2016, con la quale il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali chiede una rivisitazione della nota n. 79309 del 19/10/2015 con la quale questo Dipartimento ha fornito chiarimenti in merito all'eventuale rimborso all'avvocato dipendente comunale della tassa annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati e all'eventuale estensione anche ad altre categorie di dipendenti iscritti ai relativi albi professionali.

Codesto Ordine lamenta, in particolare, che, nella citata nota, gli assistenti sociali siano stati ricompresi tra i soggetti la cui iscrizione al relativo albo professionale non sia obbligatoria e conseguentemente tra quelli che non abbiano diritto al rimborso della tassa di iscrizione al relativo albo.

Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica i profili ordinamentali, preme evidenziare che l'elenco indicato nella predetta nota ha carattere esemplificativo riferito ad una pluralità di professionisti dipendenti pubblici differenti dall'avvocato dipendente pubblico.

In ogni caso *focus* della vicenda è non tanto e non solo l'obbligatorietà dell'iscrizione, quanto la previsione di un elenco speciale, sul modello di quello previsto per svolgere la professione forense, che non sembra rinvenirsi per gli assistenti sociali.

L'iscrizione nell'elenco speciale, infatti, fa sì che l'avvocato dipendente pubblico possa svolgere esclusivamente la professione legale in nome, per conto e nell'interesse dell'ente di appartenenza. Ciò sembra non potersi affermare per tutti gli altri professionisti dipendenti pubblici, i quali, con l'iscrizione al proprio albo professionale, non vengono confinati in alcuna sezione speciale.

In tal senso, infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7776 del 16/4/2015, richiede, ai fini del riconoscimento del rimborso della tassa d'iscrizione all'albo degli avvocati, la presenza delle seguenti condizioni: 1) il carattere obbligatorio dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo ai fini dell'espletamento dell'attività del professionista; 2) il carattere esclusivo dell'esercizio dell'attività professionale in regime di subordinazione, in cui l'Ente pubblico è l'unico soggetto beneficiario dei risultati di detta attività.

Comunque, come già espresso nella propria nota n. 79309 del 19/10/2015, l'applicazione estensiva della citata sentenza n. 7776 trova un limite, ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 311/2004, nel divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

In ogni caso, considerata la specifica competenza in materia, la presente nota è indirizzata anche al Dipartimento della funzione pubblica, affinché possa far conoscere le proprie eventuali valutazioni.

Il Ragioniere Generale dello Stato

